

Bilanci ordinari più trasparenti

Per le microimprese un rendiconto semplificato ad hoc

DI CHRISTINA FERIOZZI
E LUCIANO DE ANGELIS

Obligo di rendiconto finanziario inserito a corredo del bilancio di esercizio, ma esonerato dalla nota integrativa per le imprese minori tenute al bilancio abbreviato. Sono alcune delle novità scaturite ieri dall'approvazione in consiglio dei ministri del dlgs di recepimento della direttiva 34/2013 su bilanci di esercizio, bilanci consolidati e relative relazioni, con applicazione delle nuove regole a partire dai prospetti per l'esercizio 2016 (si veda *Italia Oggi* del 15 e 16/5 scorso).

BILANCIO AD HOC PER LE MICROIMPRESE. Possibilità di redigere un bilancio «semplificato», a beneficio delle cosiddette «società minori» mediante l'introduzione del nuovo art. 2435-ter nel codice civile. Tali società (vedi limiti dimensionali in tabella) applicheranno, di fatto, la stessa disciplina del bilancio abbreviato, che resterà sempre soggetto a deposito presso il Registro imprese, ma saranno esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa, a condizione che, in calce allo stato patrimoniale risultino apposite informazioni aggiuntive (importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate e altri impegni; ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto delle garanzie di qualsiasi tipo prestate).

Alle microimprese, inoltre, non si applicano le disposizioni di nuova introduzione nella nota integrativa in merito alla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

COME CAMBIA IL BILANCIO ABBREVIATO. A seguito della modifica del comma 2 dell'articolo 2435-bis c.c. viene eliminata la previsione secondo cui nei bilanci in forma abbreviata, le immobilizzazioni immateriali (B.I) e materiali (B.II), iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, dovessero vedere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni (fuori conto). Da ciò consegue che nei bilanci in forma abbreviata, come in quelli in forma ordinaria, sarà ammissibile l'ammortamento diretto (in conto).

Le novità del recepimento direttiva in sintesi	
Rendiconto finanziario	Art. 2423 c.c. e 2425-ter: previsto l'obbligo per tutte le società tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria di redigere anche il «rendiconto finanziario».
Riferimento alla «sostanza» quale principio generale di bilancio	Modifica all'art. 2423-bis c.c.: la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, sulla base della legge e dei principi contabili nazionali.
Stato patrimoniale	Eliminati i conti d'ordine che vanno nella nota integrativa. Si tiene conto anche dei rapporti con «società sorelle» nonché della nuova disciplina sugli strumenti derivati, e sulle azioni proprie. Eliminate dall'attivo le spese di pubblicità capitalizzate. Crescono le tipologie di riserve.
Conto economico	Le voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria sono eliminate. Sono previste voci di dettaglio per tener conto dei rapporti con società sorelle. Introdotta una nuova voce (11-bis) per tener conto degli effetti degli strumenti finanziari derivati.
Valutazioni	I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile (i cinque anni, quale periodo massimo rimangono solo per casi eccezionali legati alle difficoltà della stima). Consentito di ammortizzare l'avviamento secondo la sua vita utile. Il massimo è 10 anni (nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne la vita utile). Introdotta il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, debiti e titoli. La valutazione dei crediti e debiti deve essere tener conto anche del fattore temporale. Non più capitalizzabili, in linea con la prassi internazionale, i costi di pubblicità.
Nota integrativa	Accoglie nuove informazioni in merito: a) impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale; su rapporti economici con amministratori e sindaci; natura ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; proposta di destinazione degli utili e copertura delle perdite.
Nuovi limiti per il bilancio consolidato	Non sono soggette all'obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'esonerazione non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del dlgs 27/1/2010 n. 39.

Nei bilanci in commento, poi, in deroga alle previsioni dell'articolo 2426 c.c. viene concessa la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti a valore normale. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, infine, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario analogamente alle microimprese.

LE NOVITÀ DELLA NOTA INTEGRATIVA. Cospicue modifiche interessano tale documento che in alcuni casi vede la semplificazione delle informazioni richieste, mentre in altre occasioni si aggiungono nuovi dati. In particolare, al punto 3 della nota, viene eliminato il dettaglio (oggi richiesto) in merito alla composizione dei costi di ricerca e pubblicità trattandosi di costi non più capitalizzabili; al punto 13, viene eliminata l'informativa sulle voci straordinarie del conto economico, in sostituzione della quale vengono richiesti dettagli circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Ulteriori informazioni andranno fornite in merito ai

rapporti economici e patrimoniali che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci (ferma restando la disciplina dell'art. 2399 c.c. che salvaguarda la compromissione dell'indipendenza dei sindaci). Fra gli strumenti finanziari emessi dalla società informazioni ad hoc vengono richieste anche su «warrants e opzioni».

Anche la natura e gli effetti patrimoniali finanziari ed economici, dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio andranno opportunamente dettagliati transitando dalla relazione alla nota integrativa. Infine, le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere presentate in nota nello stesso ordine con cui sono indicate nei dicitici contabili.

RENDICONTO FINANZIARIO. Con l'inserimento della sua previsione esplicita nell'ambito dell'art. 2423 c.c., il rendiconto finanziario diviene parte integrante del bilancio ordinario al pari dei prospetti economici, patrimoniali e della nota integrativa. Apposita disciplina

viene dettata in proposito con il nuovo articolo 2425-ter c.c. secondo cui da esso risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e fine dell'esercizio ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni dei soci.

SPESE DI RICERCA E PUBBLICITÀ. Con la modifica all'articolo 2424 c.c., a partire dai bilanci 2016, le nuove disposizioni non rendono più ammissibile capi-

talizzare né le spese di pubblicità, né quelle di ricerca. Tali voci, quindi non saranno più inserite nell'attivo dello stato patrimoniale, andando a costituire parte dei costi di esercizio. Resteranno, invece, imputabili nell'attivo patrimoniale solo le spese di sviluppo, cioè, secondo l'Oic 24: «L'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione».